



40030/16

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

M

Giacomo Paoloni

-Presidente-

Sent. n. 1260

Andrea Tronci

CC - 15/09/2016

Angelo Capozzi

R.G.N. 25041/2016

Emilia Anna Giordano

Laura Scalia

-Relatore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento

contro (omissis) , nato a ^(omissis) il (omissis)

avverso la sentenza del 12/02/2016 del Tribunale di Siracusa

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Gup del Tribunale di Siracusa ha dichiarato, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., il non luogo a procedere nei confronti di (omissis) in ordine al reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, in concorso con altri, al medesimo ascritto (artt. 110, 75, comma 5, in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per

4

unica piantina di marijuana detenuta in terrazzo con principio attivo di THC pari al 1,8%).

Il Tribunale per l'espresso giudizio ha ritenuto che la percentuale di principio attivo ricavabile dalla pianta, tale da garantire n. 12 dosi, ciascuna determinata secondo la dose media singola indicata dal d.m. (omissis) in 25 mg., consenta ragionevolmente di apprezzare un uso personale della sostanza e, nell'esclusione di una possibile diffusione o ampliamento della coltivazione della stessa, escluda, altresì, la lesione al bene giuridico che la norma di previsione della contestata fattispecie intende tutelare.

2. Avverso l'indicata sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa denunciando violazione di legge penale, in relazione agli artt. 425-428 cod. proc. pen.

Viene in tal modo dedotta l'irrilevanza della quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza dalla pianta oggetto di coltivazione, rinvenendosi invece nella conformità di quest'ultima al tipo botanico previsto e nella sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione ed a produrre sostanza stupefacente, un riscontro in concreto della offensività della condotta (nella specie significativamente rappresentata: dal principio attivo, pari ad 1,8%, e quindi superiore alla soglia minima; dal peso, pari a 312 mg a fronte dei 25 mg della soglia tabellare; dall'altezza della pianta, pari ad un metro).

Deduce la pubblica accusa a sostegno del proposto ricorso la distinzione operata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale tra il reato di coltivazione e quello di detenzione ai fini di spaccio, distinzione per la quale risulta esclusa la prima fattispecie quando i quantitativi prodotti, pur inferiori alla dose media singola determinata dalle tabelle ministeriali, siano privi, in concreto, dell'attitudine ad esercitare, anche in misura minima, gli effetti psicotropi di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è infondato e come tale determina il rigetto del proposto mezzo.

1.1. La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l'inoffensività 'in concreto' ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa,

restando in tal senso non sufficiente l'accertamento della conformità al tipo botanico vietato (Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Festi, Rv. 265740; Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168)

Resta escluso quindi che rilevi ai fini dell'offensività della condotta e della correlata punibilità il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, dovendosi valutare anche l'estensione e il livello di strutturazione della coltivazione, al fine di verificare se da essa possa derivare o meno una produzione potenzialmente idonea ad incrementare il mercato (Sez. 4, n. 3787 cit.).

Nella fattispecie, oggetto dell'impugnata sentenza di non luogo a procedere (att. 425 e ss. cod. proc. pen.) è la coltivazione di una unica pianta di canapa indiana, curata in vaso e posizionata su un terrazzo di abitazione collocata in contesto urbano, evidenze che obiettivamente escludono che da detta coltivazione possa derivare quell'aumento nella disponibilità della sostanza stupefacente e quel pericolo di ulteriore diffusione che sono gli estremi integrativi della offensività e punibilità della condotta ascritta.

Il ricorso con cui si censura l'adottato proscioglimento è pertanto infondato e come tale va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso, il 15/09/2016

Il Consigliere estensore

Laura Scalia



Il Presidente

Giacomo Paoloni

